

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

## POSTA PEC

Ireti S.p.A.  
[ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)

e p.c.

ARPAE SAC Reggio Emilia  
[aooe@cert.arpa.emr.it](mailto:aooe@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA**, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“realizzazione del nuovo impianto di inertizzazione fanghi con produzione di gessi di defecazione presso l'area impiantistica di Mancasale (RE)”**, presentato dalla società **Ireti S.p.A.** - [Fasc. 1311/22/2023] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al PG.2023.283644 del 24 marzo 2023 e pubblicata sul sito web regionale delle valutazioni ambientali in data 04 maggio 2023 si informa che si ritiene necessario richiedere integrazioni in merito alla documentazione presentata, così come previsto art. 19, comma 6 del D.Lgs 152/06, ed in particolare:

1. considerato che dall'elaborato *“Relazione tecnica di calcolo e di processo”* emerge che *“Per assicurare il rispetto dei limiti della normativa (D. Lgs. n.75/2010), si prevede l'analisi dei gessi prodotti, che vengono stoccati in quattro aree suddivise all'interno dei due tunnel 5 e 6, in modo che possano essere analizzati separatamente. Se i limiti di metalli pesanti del D. Lgs. n.75/2010 non dovessero essere rispettati, i gessi prodotti non potranno essere utilizzati in agricoltura, ma verranno temporaneamente stoccati nei tunnel 2 e 3, in attesa di essere smaltiti o ulteriormente trattati con processi specifici”*, mentre dalla risposta alla richiesta di integrazioni n. 9 acquisita al prot. regionale in data 27 aprile 2023 con PG.2023.0410661 emerge che *“i tunnel 2 e 3 verranno utilizzati come emergenza solo nel caso in cui il fermo dello spandimento dei gessi dovesse superare i 90 giorni”*, chiarire tali indicazioni rispetto all'utilizzo dei tunnel 2 e 3, specificando se si intende mantenere entrambi gli usi previsti; in particolare rispetto all'indicazione generica secondo cui *“se i limiti di metalli pesanti del D. Lgs. n.75/2010 non dovessero essere rispettati, i gessi prodotti non potranno essere utilizzati in agricoltura, ma verranno temporaneamente stoccati nei tunnel 2 e 3, in attesa di essere smaltiti o ulteriormente trattati con processi specifici”* e inoltre:
  - a) descrivere e rappresentare puntualmente, nel caso di necessità di smaltimento dei fanghi, le aree destinate allo stoccaggio (D15?) all'interno dei tunnel 2 e 3. Qualora si preveda in tali tunnel anche lo stoccaggio dei gessi di defecazione destinati all'utilizzo

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bolognatel 051.527.6953  
fax 051.527.6095Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ _____ / _____	Classifi.   1311	550	180	10	_____	Fasc.   2023	22	_____

- in agricoltura, descrivere e rappresentare anche tali aree, tenendo presente che le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere separate e distinte rispetto ai prodotti (gessi di defecazione);
- b) quantificare i rifiuti e i gessi che si prevedono di stoccare nelle aree di cui al punto precedente;
  - c) dettagliare la previsione che nel caso di mancanza del rispetto dei limiti D. Lgs. n. 75/2010 i gessi qualificabili come rifiuti saranno “*ulteriormente trattati con processi specifici*” descrivendo integralmente tali “processi”, indicando tra il resto: la normativa di riferimento per effettuare tali trattamenti, i prodotti/rifiuti ottenuti ed il relativo destino, le aree di trattamento e stoccaggio dei prodotti/rifiuti (anche in relazione al trattamento principale effettuato nel centro), i quantitativi, le modalità di movimentazione e i presidi ambientali adottati al fine di minimizzare l’impatto atteso;
2. per i rifiuti in ingresso si considera un'altezza dei cumuli di 3.5 metri, mentre nella Circolare ministeriale relativa alle Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi l'altezza di abbancamento prevista è di 3 metri, aggiornare in base a tale previsione. Inoltre, verificare e confermare se con altezza dei cumuli di 3 metri ne derivano conseguenze sulle disponibilità di spazi;
3. secondo quanto indicato dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, acquisito con Prot. 24/05/2023.0510393, si riprendono le richieste di seguito riportate:
- a) opere di bonifica potenzialmente coinvolte:
    - Cavo Pistarina: non si ravvisano interferenze e risultano rispettate le distanze di rispetto di almeno 5 metri dal ciglio superiore del cavo. Si chiede di dare evidenza che l’intervento, compresi condotte, cavidotti, linee elettriche, strade, cordoli, pali, piantumazione di piante o arbusti od altro non sono realizzati a distanza inferiore di 5 metri dal ciglio del cavo e che eventuali scavi siano pure ad oltre 5 metri;
  - b) scarico di acque meteoriche e invarianza idraulica:
    - dall’esame del progetto, si osserva che il sistema di smaltimento delle acque meteoriche non sembra subire modifiche rispetto allo stato attuale. Si chiede di dare evidenza di tale fatto o di descrivere le modifiche, restituendo la rete delle acque meteoriche attuale/progetto, o indicando le tavole in cui le stesse sono già riportate;
    - rispetto all’invarianza idraulica, si pone il tema di valutare se l’intervento già presente soddisfa le condizioni di invarianza idraulica rispetto alla situazione di terreno agricolo. Probabilmente, considerata la data di realizzazione del capannone di stoccaggio fanghi oggetto di riconversione, la rete fognaria esistente di smaltimento delle acque meteoriche, non ha seguito il criterio dell’invarianza idraulica.In tale caso, non si chiede il recupero dell’invarianza sull’esistente, anche se auspicabile, ma ai fini dell’invarianza idraulica si chiede che siano valutate le variazioni delle superfici impermeabili tra lo stato esistente attuale e lo stato di progetto. Si chiede pertanto di redigere una relazione idrologica e idraulica corredata di adeguate tavole atte ad evidenziare le superfici con diverso grado di impermeabilità presenti nell’area (l’area che nelle tavole viene indicata come “area di intervento”), effettuando un confronto tra stato attuale e stato di progetto.

Eventuali variazioni della permeabilità che comportino un incremento dei deflussi dovrà essere oggetto di laminazione. In tal caso il coeff. udotometrico da prendere a riferimento è di 10 l/s per ettaro.

- c) Direttiva alluvioni e piano di gestione del rischio idraulico:
- come indicato nella relazione generale al paragrafo 5, *“si rileva invece l'appartenenza ad un'area classificata a pericolosità idraulica P2 (alluvioni poco frequenti; media probabilità) dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del Fiume Po”*.

A tal fine dovranno essere indicate le misure di contenimento e attenuazione previste in progetto, come indicato nella DGR 1300/2016, considerato che tale pericolosità P2 è da riferire alla rete di bonifica e nello specifico al Cavo Pistarina, che in occasione di eventi meteorici intensi potrebbe raggiungere livelli di tracimazione, i cui dati di riferimento possono essere assunti come segue: altezza acqua sul piano campagna in corrispondenza del ciglio del cavo + 10 cm, velocità di propagazione dell'acqua nelle aree limitrofe (data la condizione pianeggiante dei terreni e delle aree) inferiore a 0,4 m/s.

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **dieci giorni** dal ricevimento della presente. Si ricorda che il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 05/06/2023

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Susana Ruiz Miguel

e-mail [mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it](mailto:mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it)

SRM: Seconda Richiesta\_integrazioni Ireti (RE).docx